REGOLAMENTO (CEE) N. 2300/73 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 1973

che stabilisce le modalità di applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ed abroga il regolamento (CEE) n. 1464/73

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto (2) allegato al trattato relativo all'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'energia atomica (3), firmato a Bruxelles il 22 gennaio 1972,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza e di ravizzone (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1356/73 (5), in particolare l'articolo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1569/72 ha instaurato un regime di importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone ;

considerando che, se si vuole che detto regime di importi differenziali raggiunga pienamente i suoi obiettivi, si deve disporre che tali importi tengano conto :

— se i semi sono trasformati nello Stato membro di origine o da questo esportati, dell'incidenza sul prezzo indicativo nonché sull'integrazione o sulla restituzione della percentuale rappresentante la differenza di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o lettera b) — secondo il caso —, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;

— se i semi sono oggetto di scambi intracomunitari, oltre che degli elementi sopra menzionati, dell'incidenza sul prezzo indicativo del rapporto esistente tra la situazione monetaria dello Stato membro di origine e quella dello Stato membro trasformatore od esportatore ;

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1569/72, è necessario determinare il periodo durante il quale sono constatati i tassi di cambio in contanti, la cui media aritmetica serve per il calcolo degli importi differenziali ; che tale periodo dev'essere sufficientemente rappresentativo dell'evoluzione dei tassi di cambio e permettere di seguire il più rapidamente possibile questi tassi in sede di fissazione degli importi differenziali ; che è pertanto opportuno adottare, in linea di massima, un periodo di 7 giorni determinato in funzione delle necessità della tecnica amministrativa ;

considerando che è opportuno prendere in considerazione a fini di calcolo i tassi di cambio in contanti più rappresentativi ;

considerando che, per ragioni amministrative, è opportuno definire le modalità di riscossione e di concessione degli importi utilizzando i metodi di determinazione del peso dei semi previsto dal regolamento (CEE) n. 1204/72 della Commissione, del 7 giugno 1972, relativo a talune modalità d'applicazione concernenti l'integrazione per i semi oleosi (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 688/73 (7) ; che ai fini della concessione degli importi differenziali è opportuno, per le stesse ragioni, subordinare la trasformazione dei semi alla presentazione della parte ID del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71 del Consiglio, del 28 settembre 1971, relativo all'integrazione per i semi oleosi (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2730/71 (9) ;

considerando che, per il corretto funzionamento di tali misure, si devono prevedere disposizioni amministrative che consentano di accertare in quale Stato membro sono stati raccolti i semi oggetto di scambi intracomunitari ; che a tale scopo si può usare in detti scambi il documento istituito dal regolamento (CEE) n. 2315/69 della Commissione, del 19 novembre 1969, relativo all'impiego di documenti di transito comunitario per l'applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione delle merci (10), modificato dal regolamento (CEE) n. 690/73 (11) ;

considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n. 1464/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, recante modalità d'applicazione degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1884/73 (13) ;

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(3) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 5.
(4) GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.
(5) GU n. L 141 del 28. 5. 1973, pag. 28.
(6) GU n. L 133 del 10. 6. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 20.
(8) GU n. L 222 del 2. 10. 1971, pag. 2.
(9) GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 18.
(10) GU n. L 295 del 14. 11. 1969, pag. 14.
(11) GU n. L 66 del 13. 3. 1973, pag. 23.
(12) GU n. L 146 del 4. 6. 1973, pag. 8.
(13) GU n. L 192 del 13. 7. 1973, pag. 30.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi differenziali previsti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1569/72 per i semi di colza e di ravizzone sono composti degli elementi seguenti:

a) l'elemento correttore del prezzo indicativo,

b) l'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione all'esportazione,

c) l'elemento differenziale.

2. Gli importi differenziali sono calcolati in funzione del peso dei semi, adattato conformemente al metodo definito all'allegato del regolamento (CEE) n. 1204/72.

Articolo 2

1. La parte dell'importo differenziale calcolata a titolo dell'elemento correttore del prezzo indicativo

a) viene concessa negli Stati membri la cui moneta è apprezzata,

b) viene riscossa negli Stati membri la cui moneta è deprezzata.

2. La parte dell'importo differenziale calcolata a titolo dell'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione all'esportazione

a) viene riscossa negli Stati membri la cui moneta è apprezzata,

b) viene concessa negli Stati membri la cui moneta è deprezzata.

3. La parte dell'importo differenziale calcolata a titolo dell'elemento differenziale si applica solo negli scambi intracomunitari.

Questa parte dell'importo differenziale viene riscossa se la trasformazione dei semi o le formalità doganali d'esportazione avvengono in uno Stato membro la cui moneta è più apprezzata o meno deprezzata di quella dello Stato membro d'origine, e concessa se detta trasformazione o le formalità doganali d'esportazione avvengono in uno Stato membro la cui moneta è meno apprezzata o più deprezzata di quella dello Stato membro d'origine.

Articolo 3

1. Il periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1569/72 inizia il mercoledì di una settimana e termina il martedì della settimana successiva.

2. Il primo periodo da prendere in considerazione è quello dal 15 al 21 agosto 1973.

Articolo 4

I tassi di cambio in contanti rispetto a ciascuna delle monete degli Stati membri che oscillano tra di loro all'interno di un divario istantaneo massimo in contanti del 2,25 % sono:

a) per quanto concerne la lira italiana: la media dei tassi medi ufficiali stabiliti ogni giorno feriale alle borse valori di Roma e di Milano;

b) per quanto concerne la sterlina inglese e la sterlina irlandese: i tassi medi rilevati a mezzogiorno sui mercati dei cambi dei due Stati membri interessati.

Articolo 5

1. L'elemento differenziale è uguale all'incidenza sul prezzo indicativo del rapporto che intercorre tra la moneta dello Stato membro d'origine dei semi e la moneta dello Stato membro in cui si effettuano le operazioni di trasformazione dei semi o le formalità doganali d'esportazione.

2. Per i semi raccolti in Danimarca e nel Regno Unito, il prezzo indicativo viene diminuito dell'importo compensativo « adesione » valido nello Stato membro interessato.

Articolo 6

1. L'elemento correttore del prezzo indicativo è uguale all'incidenza su detto prezzo della percentuale indicata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 e valida:

a) il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione, qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione;

b) il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, del titolo d'esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione, qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione.

2. Ai fini del calcolo dell'elemento correttore per i semi trasformati in Danimarca e nel Regno Unito od esportati da tali Stati membri, il prezzo indicativo viene diminuito dell'importo compensativo « adesione » valido nello Stato membro interessato.

Articolo 7

Il prezzo indicativo di cui agli articoli 5 e 6 è quello valido il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » od il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione.

Articolo 8

1. L'elemento correttore dell'integrazione o della restituzione viene calcolato applicando all'integrazione o alla restituzione il coefficiente derivato dalla percentuale indicata all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72 e valida

— il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione, qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione ;
— il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, del titolo d'esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione, qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione.

2. Ai fini del calcolo dell'elemento correttore per i semi trasformati in Danimarca e nel Regno Unito o esportati da tali Stati membri, l'integrazione e la restituzione vengono diminuite dell'importo compensativo « adesione » valido nello Stato membro interessato.

Articolo 9

1. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi seguenti, gli importi differenziali vengono riscossi o concessi all'atto del versamento dell'integrazione o della restituzione all'esportazione.

2. Se l'integrazione o la restituzione è uguale a zero :

a) non viene riscosso alcun importo differenziale ;
b) la parte dell'importo differenziale da concedere a titolo dell'elemento correttore del prezzo indicativo non può essere superiore alla differenza esistente tra :
 aa) il prezzo indicativo valido il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali dell'importazione, e
 bb) il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 29 del regolamento (CEE) n. 136/66, valido :
 — lo stesso giorno, qualora non vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione, od
 — il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, del titolo di esportazione comportante fissazione anticipata, qualora vi sia stata fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione ;
c) se il prezzo del mercato mondiale valido :
 — in caso di fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione, il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, del titolo d'esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione,
 — in caso contrario, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione

 è superiore al prezzo indicativo valido il giorno indicato al secondo trattino, la parte dell'importo differenziale da concedere a titolo dell'elemento differenziale viene diminuita della differenza che intercorre tra il prezzo del mercato mondiale e il prezzo indicativo.

 La parte dell'importo differenziale da accordare, risultante dall'applicazione del presente paragrafo, viene versata a trasformazione avvenuta dei semi oleosi, oppure a norma delle disposizioni che disciplinano la concessione delle restituzioni all'esportazione.

3. Qualora debba essere concessa un'integrazione o una restituzione ed il prezzo del mercato mondiale valido :

— in caso di fissazione anticipata dell'integrazione o della restituzione, il giorno di presentazione della domanda della parte AP del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, del titolo d'esportazione comportante fissazione anticipata della restituzione, ovvero
— in caso contrario, il giorno di presentazione della domanda della parte ID del certificato « integrazione comunitaria » oppure, secondo il caso, il giorno di espletamento delle formalità doganali d'esportazione

sia uguale o superiore al prezzo indicativo valido il giorno indicato al secondo trattino :

a) la parte dell'importo differenziale da percepirsi a titolo di elementi correttivi del prezzo indicativo e dell'integrazione o della restituzione è uguale all'importo dell'integrazione o della restituzione,
b) la parte dell'importo differenziale da concedere a titolo dell'elemento differenziale viene diminuita della differenza che intercorre tra il prezzo del mercato mondiale e il prezzo indicativo.

4. La Commissione fissa il prezzo del mercato mondiale contemporaneamente all'integrazione.

5. Ai fini di applicazione dei paragrafi 2 e 3,

a) il prezzo del mercato mondiale è convertito in moneta nazionale ai tassi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, ovvero, a seconda dei casi, lettera b), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 1569/72 ;
b) il prezzo indicato per la Danimarca e il Regno Unito è diminuito dell'importo compensativo « adesione » valido nello Stato membro interessato.

Articolo 10

1. Ai fini della concessione degli elementi differenziali, la trasformazione dei semi è subordinata alla presentazione della domanda della parte ID del certificato di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2114/71.

2. Se necessario, ai fini della riscossione o concessione degli elementi differenziali, l'autorità che ha controllato la destinazione dei semi oggetto di scambi intracomunitari trasmette copia o fotocopia dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 all'organismo incaricato della riscossione o della concessione di detti importi.

Articolo 11

1. Quando i semi raccolti nella Comunità, ad eccezione dei semi

— riconosciuti come sementi dalla legislazione dello Stato membro d'origine o

— sottoposti ad un processo di denaturazione comunitaria,

formano oggetto di scambi tra gli Stati membri, viene compilato nello Stato membro di raccolta dei semi, dopo loro pesatura, un esemplare di controllo del tipo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, recante nella casella 31, oltre alla designazione della merce, una delle menzioni seguenti :

« Semi raccolti in . . . »,
« Ölsaaten geerntet in . . . »,
« Graines récoltées en . . . »,
« Zaden geoogst in . . . »,
« Seed harvested in . . . »,
« Frø høstet i . . . ».

2. Tra le indicazioni speciali dell'esemplare di controllo devono essere compilate :

a) la casella 103,

b) la casella 104, cancellando l'indicazione superflua e aggiungendo una delle indicazioni seguenti :

« Destinato ad essere trasformato per la produzione di olio o ad essere messo in condizione di non poter beneficiare dell'integrazione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1204/72 » ;

« Destiné à être transformé en vue de la production d'huile ou à être mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide au sens de l'article 31 du règlement (CEE) n. 1204/72 » ;

« Dazu bestimmt, zur Gewinnung von Öl verarbeitet zu werden, oder in den Zustand versetzt zu werden, daß die Beihilfe im Sinne von Artikel 31 der Verordnung (EWG) Nr. 1204/72, nicht mehr beansprucht werden kann » ;

« Bestemd om met het oog op de olieproduktie te worden verwerkt of om in een zodanige staat te worden gebracht dat zij niet meer voor de steun in aan aanmerking kunnen komen in de zin van artikel 31 van Verordening (EEG) nr. 1204/72 » ;

« Intended to be processed for the production of oil or to be rendered ineligible for subsidy within the meaning for Article 31 of Regulation (EEC) No 1204/72 » ;

« Bestemt til forarbejdning med henblik på fremstilling af olie eller til at blive behandlet således, at de ikke opnå sådan støtte som maevnt i artikel 31 i forordning (EØF) nr. 1204/72 ».

La casella « controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione » che figura sul retro dell'esemplare di controllo deve inoltre recare nella casella « osservazioni » l'indicazione del peso netto constatato del prodotto controllato.

Articolo 12

1. L'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69 è accompagnato dalla costituzione di una cauzione di 1,5 unità di conto per 100 kg netti.

2. La cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di fideiussione prestata da un istituto conforme ai criteri fissati dallo Stato membro che ha rilasciato l'esemplare.

Articolo 13

La cauzione è svincolata quando viene fornita la prova che i semi di cui trattasi hanno ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 11.

Tale prova può essere fornita soltanto mediante la presentazione dell'esemplare di controllo di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2315/69, completato conformemente all'articolo 11 del presente regolamento.

Articolo 14

1. La cauzione viene interamente incamerata come importo differenziale riscosso se, nel termine di nove mesi dalla sua costituzione, non è fornita la prova che i semi hanno ricevuto una delle destinazioni previste all'articolo 11.

2. La cauzione viene parzialmente incamerata come importo differenziale riscosso se, nel termine di cui al paragrafo 1, la prova indicata nello stesso paragrafo viene fornita per una quanità di semi inferiore di oltre il 2 % alla quantità oggetto della cauzione.

L'ammontare della cauzione incamerata è calcolato in base alla differenza tra la quantità soggetta alla cauzione, diminuita del 2 %, e la quantità per la quale viene fornita la prova suddetta.

Articolo 15

Se la quantità posta sotto controllo all'oleificio o esportata è superiore di oltre il 2 % alla quantità indicata nella casella 103 dell'esemplare di controllo, la quantità supplementare si considera importata dai paesi terzi.

Articolo 16

Ai fini dell'applicazione degli articolo 13 e 14, il peso netto che figura nella casella 103 dell'esemplare di controllo è confrontato con quello indicato in detto esemplare conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma.

Articolo 17

Il regolamento (CEE) n. 1464/73 della Commissione, del 30 maggio 1973, relativo agli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone, è abrogato.

Articolo 18

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/73 della Commissione (1), del 27 luglio 1973, recante una misura transitoria per l'applicazione del nuovo regime degli importi differenziali validi per i semi di colza e di ravizzone a decorrere dal 4 luglio 1973 i semi per i quali

a) il deposito della domanda della parte AP del certificato « d'aiuto comunitario » e del certificato d'esportazione con prefissazione della restituzione abbia avuto luogo prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e

b) il deposito della domanda della parte ID del certificato « aiuto comunitario » o il perfezionamento delle formalità doganali d'esportazione abbia avuto luogo dopo questa data,

sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento, che riguardano i semi, per i quali l'aiuto o la restituzione non è stato prefissato.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 27 agosto 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 207 del 28. 7. 1973, pag. 33.